SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 dicembre 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A4466

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1990, n. 363.

Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, è elevato a lire 1.500 milioni.

2. Successivi adeguamenti del limite di cui al comma 1 possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sentite le organizzazioni di categoria interessate.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari stabilisce l'importo che le imprese interessate devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da parte dell'Istituto medesimo.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività dell'Istituto, con particolare riguardo alle attività di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 21 del R.D.L. n. 501/1923 (Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) è il seguente:

«Art. 21. — Alle spese per l'applicazione del presente decreto, sarà provveduto mediante contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno confederati a norma del presente decreto, in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro-paga. L'ammontare complessivo dei contributi non potrà superare la somma di L. 50.000.000 [limite elevato da ultimo a L. 700.000.000 dall'art. 1 della legge n. 896/1982 - *n.d.r.*].

La determinazione della quota di contributo a carico delle singole ditte è fatta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto confederale.

A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli industriali dovranno trasmettere al predetto istituto, in piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fisserà la somma dovuta per contributo da ciascuno degli industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione sarà fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla notifica di essa allo stesso consiglio di amministrazione, e contro la decisione di questo è ammesso ricorso, entro i trenta giorni dalla relativa notifica, al Ministero dell'industria e del commercio, che decide inappellabilmente.

La riscossione dei contributi sarà fatta dall'Istituto confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.

L'Istituto confederale è autorizzato a ricevere lasciti e donazioni da enti o privati interessati alla prosperità e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4591):

Presentato dall'on. VISCARDI ed altri il 16 febbraio 1990.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 13 marzo 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 15 maggio 1990.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1990.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 3 ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2480):

Assegnato alla 10ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13, 14 novembre 1990 e approvato il 15 novembre 1990.

90G0404

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1990, n. 364.

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a interventi di salvaguardia e di recupero ambientale e socio-economico per Venezia e Chioggia e di assicurare altresì la disponibilità di risorse per il 1990 finalizzate alla difesa del suolo, a Roma capitale, alla operatività del F.I.O., nonché alla concessione di contributi straordinari alle regioni Sicilia e Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)* è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia».

Art. 2.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi in favore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia e lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)*;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati all'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15% dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo *una tantum*, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato a procedere, d'intesa con le amministrazioni interessate, mediante ricorso ad una concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 3.

1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente

a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, sono eseguibili solo provvedimenti di rilascio di immobili per documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge e dei parenti in linea retta fino al secondo grado. Perdurando i fenomeni predetti, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente ovvero che intendano contrarlo entro l'anno nel quale è richiesta l'assegnazione, coniugandosi comunque prima di essa.

3. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

Art. 4.

1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonché di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa dell'amministrazione interessata all'esecuzione degli interventi ovvero del sindaco se si tratti di interventi di privati. Qualora nell'ambito della conferenza non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini eventualmente interessate, l'amministrazione che ha indetto la conferenza acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, le definitive determinazioni dei rispettivi organi centrali sovraordinati competenti in materia.

2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri e alle aziende turistiche ricettive.

4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché attrezzati con opere in grado di garantire la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

5. All'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*g)* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Art. 5.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'articolo 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compra-vendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*; per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

Art. 6.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. È autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Art. 7.

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Art. 8.

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.450 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 9.

1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi a favore della regione Sardegna, ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuità territoriale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/3 di San Giovanni Rotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 3 di San Giovanni Rotondo (Foggia) non ha provveduto alla elezione dei propri organi di gestione, nonostante i ripetuti tentativi diretti a pervenire alla valida elezione dei predetti organi per adempiere agli imprescindibili compiti istituzionali e rimuovere, quindi, la conseguente situazione di paralisi amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suindicata assemblea;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale della unità sanitaria locale n. 3 di S. Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 3 di S. Giovanni Rotondo (Foggia) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/3 di S. Giovanni Rotondo, rinnovata in data 3 marzo 1990, non ha ancora provveduto all'elezione dei propri organi di amministrazione.

Infatti, le sedute del 31 marzo e del 28 aprile 1990 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione dei predetti organi.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari dell'ente disponeva, con decreto n. 244/15.5/Gab. del 15 maggio 1990, notificato a tutti i componenti dell'assemblea, una duplice convocazione d'ufficio dell'assemblea stessa con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 16 giugno 1990, la citata assemblea provvedeva ad eleggere soltanto il proprio presidente, omettendo di nominare il presidente ed i componenti del comitato di gestione.

Neppure nelle successive sedute del 10 e 17 luglio 1990, l'organo assembleare raggiungeva la maggioranza strutturale per poter validamente deliberare.

Scaduto anche il termine di sessanta giorni dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione degli organi esecutivi, il prefetto ha proposto lo scioglimento dell'assemblea della suddetta unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea dell'unità sanitaria locale FG/3 di S. Giovanni Rotondo, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge sopracitata.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale FG/3 di S. Giovanni Rotondo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Orazio Ciliberti con i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione della suddetta unità sanitaria locale, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 10 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 luglio 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 30 luglio, 3, 13, 20 e 24 settembre 1990 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fragagnano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Sessa.

Roma, 10 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1990 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 39, commi 1 e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale ed il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Antonio Aquino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea dell'associazione intercomunale, nonché al presidente ed al comitato di gestione di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza — alla quale la legge assegna cinquanta membri — si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Infatti, la seduta, all'uopo indetta per il giorno 2 aprile 1990, andava deserta.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con decisione del 6 giugno 1990, regolarmente notificata a tutti i componenti dell'assemblea, convocava l'organo inadempiente per il giorno 20 giugno 1990 per provvedere all'approvazione del bilancio, con l'espressa avvertenza che, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le sedute, tenutesi il 20 giugno, 18 e 19 luglio 1990, risultavano nuovamente infruttuose.

Conseguentemente, l'organo di controllo, nominava un commissario *ad acta* che provvedeva, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dagli articoli 39, commi 1 e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari dalla citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge sopracitata.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del prof. Antonio Aquino con i poteri spettanti al presidente ed all'assemblea, nonché al presidente ed al comitato di gestione della suddetta unità sanitaria locale, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Forno di Zoldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Squarcina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forno di Zoldo (Belluno) ed alla nomina di un commissario straordinario la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Squarcina.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Veniero Dal Mas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoldo Alto (Belluno) ed alla nomina di un commissario straordinario la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Veniero Dal Mas.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoppè di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Descloux è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri.

Il prefetto di Belluno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) ed alla nomina di un commissario straordinario la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Descloux.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1990.

Rimozione del sindaco e dei componenti la giunta del comune di Isola Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) si è determinata una situazione di grave e acuto malcontento fra la popolazione nei confronti degli amministratori del comune stesso ritenuti responsabili di una serie di inadempienze specie nel settore scolastico a causa della chiusura a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne disposta con ordinanza del 5 ottobre 1990;

Considerato che il sindaco reiteratamente veniva invitato ad assicurare, entro brevissimo tempo, la riapertura delle scuole;

Che detti inviti sono rimasti senza effetto e che permane uno stato di grave e acuta tensione fra la popolazione;

Ritenuto che l'ulteriore permanenza in carica del sindaco e dei componenti la giunta potrebbe costituire grave pericolo per l'ordine pubblico;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore e dei componenti la giunta;

Visto il telegramma del prefetto di Catanzaro n. 825/Gab. del 18 ottobre 1990;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sindaco e i componenti la giunta del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) sono rimossi dalla carica.

Il rag. Antonino De Marco è nominato commissario per la temporanea gestione del comune con i poteri spettanti ai predetti amministratori.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sindaco di Isola Capo Rizzuto con ordinanza n. 6973 del 5 ottobre 1990, ha disposto la chiusura delle scuole elementari e materne dislocate nel territorio comunale, a tempo indeterminato, al fine di poter eliminare i gravi inconvenienti igienico-sanitari riscontrati in vari plessi scolastici e nei relativi cortili antistanti.

A seguito di tale ordinanza, la popolazione di Isola Capo Rizzuto, già esacerbata per il mancato funzionamento di taluni essenziali pubblici servizi, ha iniziato a tenere pubbliche assemblee, nel corso delle quali venivano elevate vibrate proteste contro la civica amministrazione, ritenuta responsabile di una serie di inadempienze, specie nel settore scolastico, che hanno impedito ed impediscono il regolare inizio delle attività didattiche.

Quanto sopra provocava una situazione di grave ed acuto malcontento fra la popolazione nei confronti degli amministratori di Isola Capo Rizzuto.

In una riunione tenutasi in prefettura in data 9 ottobre 1990, sono state prospettate all'amministrazione alcune soluzioni, specie per quanto attiene alla pulizia e smaltimento dei rifiuti, ma soprattutto all'incremento delle unità di attesa e custodia nelle scuole.

Malgrado un primo formale invito al riesame dell'ordinanza di chiusura delle scuole, al fine di allentare il particolare e grave stato di tensione esistente in quel territorio, l'amministrazione non è stata in grado di adottare alcun provvedimento risolutivo.

Venivano peraltro inscenate varie manifestazioni di protesta da parte della cittadinanza, con grave pregiudizio dell'ordine pubblico.

In una ulteriore riunione, tenuta in data 16 ottobre 1990, dal prefetto con una delegazione di cittadini di Isola Capo Rizzuto, il sindaco di quella città, dopo la prospettazione di una serie di proposte atte a superare le asserite remore e difficoltà nell'adozione dei provvedimenti volti alla normalizzazione dei servizi scolastici, veniva invitato ad assicurare, entro brevissimo tempo, la riapertura delle scuole.

Anche tale ultimo invito è rimasto senza effetto permanendo pertanto lo stato di grave ed acuta tensione fra la popolazione di Isola Capo Rizzuto.

Il prefetto di Catanzaro accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola e dei componenti della giunta per gravi motivi di ordine pubblico ha formulato, con telegramma in data 18 ottobre c.a. proposta per l'adozione delle suddette misure di rigore disponendone intanto con decreto in pari data la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'ulteriore permanenza in carica del sindaco e dei componenti la giunta municipale di Isola Capo Rizzuto potrebbe costituire grave pericolo per l'ordine pubblico, per cui debba proporsi, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la loro rimozione da parte del Presidente della Repubblica.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sindaco e dei componenti la giunta municipale del predetto comune e alla nomina di un commissario per la temporanea gestione del comune con i poteri spettanti ai predetti amministratori.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1990.

Rimozione del sindaco del comune di Baucina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco del comune di Baucina (Palermo) sig. Magno Damiano, eletto nella lista civica P.S.D.I., risulta imputato del reato previsto dall'articolo 416-*bis* che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale ed il relativo procedimento è in fase istruttoria presso il tribunale di Palermo;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza a capo dell'amministrazione medesima di un soggetto imputato di far parte di una associazione di tipo mafioso;

Constatato inoltre, che, in relazione alla particolare gravità del reato ascritto, l'espletamento della carica elettiva consiliare è in contrasto con la posizione processuale penale indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco e di consigliere del comune di Baucina;

Visto il decreto del prefetto di Palermo numero 9018924/Gab. del 27 ottobre 1990;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Magno Damiano è rimosso dalla carica di sindaco di Baucina (Palermo) e dalla carica di consigliere del medesimo comune.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1990

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sindaco del comune di Baucina, Magno Damiano (lista civica P.S.D.I.) come comunicato al prefetto di Palermo dal tribunale di Palermo in data 25 ottobre 1990, risulta imputato, tra l'altro, del reato previsto dall'art. 416-*bis* che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale ed il relativo procedimento è in fase istruttoria presso il tribunale di Palermo.

In relazione alla particolare gravità del reato ascritto al predetto sindaco si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza a capo dell'amministrazione medesima, di un soggetto imputato e quindi gravemente ritenuto appartenente ad una associazione di tipo mafioso.

Il prefetto di Palermo, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola, in quanto sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, in particolare per il reato di cui all'art. 416-*bis*, ha formulato, con rapporto in data 26 ottobre 1990, proposta per la adozione della suddetta misura di rigore e, con decreto in data 27 ottobre 1990, n. 9018924/Gab., ha disposto la sospensione di Magno Damiano dalle funzioni di sindaco e di consigliere del comune di Baucina.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco e di consigliere del comune di Baucina essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Magno Damiano dalla carica di sindaco e di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

90A5124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1990.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente l'amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la nota n. 350546 del 17 ottobre 1990 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del consiglio di amministrazione del rendiconto 1989, ha provveduto al versamento della somma dovuta a saldo per l'anno 1989 nella misura di L. 11.974.834.905;

Considerato che la predetta somma di lire 11.974.834.905 costituisce maggiore entrata della gestione sopracitata per il corrente esercizio finanziario e che pertanto, deve essere acquisita alla gestione medesima;

Visto il decreto 8 ottobre 1990 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio 1990;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa 1990;

Decreta:

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa nelle premesse per l'esercizio 1990:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Cap. 5201. - Versamenti da parte dell'INPS di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge n. 845/1978)	L.	11.974.834.905
Totale entrate	L.	11.974.834.905

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5121. - Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	11.974.834.905
Totale a pareggio	L.	11.974.834.905

Roma, 22 novembre 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

90A5065

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 26 settembre 1990.

Revoca dei contributi concessi alla Società italiana attività immobiliari S.p.a. per il progetto «Restauro HTL Colombia» e alla società Mevi S.r.l. per il progetto «Ristr. ampl. Hotel S. Lucia».

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Liguria»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Società italiana attività immobiliari S.p.a., quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Restauro HTL Colombia» e la società Mevi S.r.l. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ristr. ampl. Hotel S. Lucia»;

Viste le note numeri 96249/4263 e 96223/4262 del 29 agosto 1990 con le quali la regione Liguria ha comunicato che non è stato possibile procedere alla stipula dell'atto di concessione relativo ai progetti delle Società italiana attività immobiliari S.p.a. e società Mevi S.r.l.;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i contributi concessi alla Società italiana attività immobiliari S.p.a. per «Restauro HTL Colombia» e alla società Mevi S.r.l. per «Ristr. ampl. Hotel S. Lucia» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 settembre 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1990
Registro n. 7 Turismo, foglio n. 145

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LIGURIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Genova:					
Genova	Adeg. e potenz. Albergo City	Genova City Hotel S.r.l.	2.200	693	36,4
Genova	Restauro HTL Colombia	Soc. ital. attiv. immob. S.p.a.	7.670	2.416	126,8
Lavagna	Ristr. ampl. Hotel S. Lucia	Mevi S.r.l.	2.511	791	41,5
Imperia:					
San Remo	Grand Hotel Londra	S.E.A.S. S.p.a.	2.034	641	33,6
La Spezia:					
Ortonovo	Costr. residenza Porto Lunare	Immobiliare Luni S.n.c.	3.163	996	52,3
Savona:					
Alassio	Grand Hotel Mediterranée adeg.	HTL Mediterranée S.p.a.	2.320	731	38,4
Liguria:					
Liguria	Infoturismatica	Infotur S.r.l.	3.242	1.021	53,6
		Totali...	23.140	7.289	382,6

90A5064

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1990.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 193314 in data 22 ottobre 1990, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali lire 6.000 miliardi, con godimento 1° novembre 1990, al prezzo fisso di L. 97,25%, interamente assegnati, con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° novembre 1990, di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 1990, citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamenta allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 novembre 1990, con versamento dei dietimi d'interesse dal 1° novembre 1990 al giorno del versamento.

Art. 3.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 ottobre 1990, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 novembre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1990
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 162

90A5089

DECRETO 7 novembre 1990.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 novembre 1990, sessennali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel

limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 novembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,45%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 20 al 30 novembre 1993. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 ottobre 1993. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 novembre 1993, muniti delle cedole di scadenza 20 maggio 1994 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 20 novembre e al 20 maggio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 20 maggio 1991 e l'ultima il 20 novembre 1996.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 20 novembre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,55% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,45% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 novembre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 20 novembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1990-1996» «EMISSIONE 20 NOVEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1996, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1993 e 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1990
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 163

90A5090

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1990.

Approvazione del prospetto di riconciliazione previsto dall'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, a norma del quale gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi pubblici di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge secondo cui alle operazioni indicate al precedente comma 1, nonché ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o più società per azioni già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge medesima;

Visto l'art. 7, comma 2, della indicata legge secondo il quale ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti;

Visto lo stesso art. 7, comma 2, della legge citata in base al quale nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della medesima legge, le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti d'azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge citata secondo cui alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 della legge citata si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 7;

Considerato che ai sensi del predetto art. 7, comma 2, con decreto del Ministro delle finanze si deve provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 218, a stabilire le caratteristiche del prospetto;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso prospetto di riconciliazione in conformità del quale le società per azioni, ove a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 e all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, iscrivono in bilancio i beni ricevuti a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, devono indicare i dati esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 2.

Il prospetto di cui all'art. 1 deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuto il conferimento nonché a quella relativa agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio.

I beni di cui al precedente art. 1, non dovranno più essere indicati nel prospetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello iscritto in bilancio.

Art. 3.

Le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa, ove rientranti tra i beni conferiti di cui al precedente art. 1, dovranno essere indicati nel prospetto unitamente a quelli ad essi omogenei per natura e per valore già posseduti dalla società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 218

Tipo di beni (1)	Valore dei beni (2)	Valore iniziale (3)	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

Note al prospetto:

(1) I beni indicati possono essere esposti raggruppati per categorie omogenee per natura e valore.

(2) Il valore di bilancio dei beni può essere anche inferiore o pari a quello fiscale se detti beni sono afferenti ad un'azienda o a un ramo aziendale conferiti ad un valore complessivamente superiore all'ultimo fiscalmente riconosciuto.

(3) Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni vengono iscritti in contabilità.

90A5088

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 novembre 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Vito Fazzi» dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce in data 23 novembre 1987 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 aprile 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce è autorizzato al trapianto terapeutico di rene, da cadavere, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le sale operatorie del secondo reparto operatorio del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Civino prof. Angelo, primario del secondo reparto operatorio del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce;

Vergallo prof. Enrico, aiuto del secondo reparto operatorio del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce;

Calvo dott. Roberto, assistente del secondo reparto operatorio del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce;

Caretto dott. Giuseppe, assistente del secondo reparto operatorio del presidio ospedaliero «Vito Fazzi» di Lecce.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 1 di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A5091

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Vita nuova S.p.a., già Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., ora Vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 25 luglio 1989, con la quale la Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., ha comunicato che l'assemblea straordinaria ha deliberato il cambiamento della denominazione sociale da Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Vita nuova S.p.a.,

Vista la lettera n. 923860 del 24 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Vita nuova S.p.a., già Norditalia vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente — testa primaria e reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente — testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile — tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5078

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2047/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame dei programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni, è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Sardegna;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Vista la nota n. 05752/GAB del 20 settembre 1990, con la quale il presidente della regione Sardegna ha trasmesso l'elenco completo delle ulteriori opere da effettuarsi per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e che, pertanto, è necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata;

Ritenuto di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure ed allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto, infine, di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino gli uffici tecnici regionali, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Considerato che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata previa gara esplorativa fra non meno di venti imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per gli importi e le categorie corrispondenti.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine massimo di duecentoquaranta giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza dei termini di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale giornaliera pari all'1/1000 dell'importo lordo dei lavori.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutivo.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

2. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 32.500 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma di lire 32.500 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere saranno erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Sardegna per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori, anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive richieste potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Sardegna dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ELENCO DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELLA REGIONE SARDEGNA

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo (milioni)
E.S.A.F.	Collegamento dell'acquedotto di Bau Pirastu a Macomer	5.000
C.B. II grado di Oristano	Impianto per il sollevamento delle affluenze del rio Flumineddu dalla traversa di Nuraghe Pranu Antoni al serbatoio del Tirso	23.000
C.B. Tortolì	Recupero acque di scarico della cartiera Tortolì - Arbatax per riciclo	3.000
E.S.A.F.	Traversa sul rio Calambru e condotta di collegamento alla traversa di Su Tulis sul rio Mannu Ozieri	1.500
	Totale	32.500

90A5100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del C.T.O. della facoltà di ingegneria in data 27 settembre 1990 con cui si chiede la modifica di statuto relativa all'attivazione della facoltà di ingegneria;

Visti il decreto rettorale n. 901 del 1° ottobre 1990 e la delibera del senato accademico di questo Ateneo in data 1° ottobre 1990;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 settembre 1990 ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Lecce e riconosciuti dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la legge n. 168/1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 1, all'elenco delle facoltà che costituiscono l'Università, è aggiunta con il n. 5) la facoltà di ingegneria.

Dopo l'art. 79 è inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il capo VI con i relativi articoli concernenti l'ordinamento della facoltà di ingegneria come di seguito riportato.

CAPO VI
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 80. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

laurea in ingegneria informatica;

laurea in ingegneria dei materiali.

La durata degli studi è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 81. — Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i sottoindicati corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoriportati:

Corso di laurea in ingegneria informatica.

Indirizzi:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;

2) sistemi ed applicazioni informatici.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Nell'ambito di ogni indirizzo possono essere inoltre individuati orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

Art. 82. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri), ciascuno della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre, e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti e di elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche, corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso alle esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Art. 83. — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà avere ottentuo l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità, scelte tra quelle indicate dai competenti consigli di corso di laurea, pari a due per l'iscrizione al secondo anno, cinque per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente.

Durante il primo triennio del corso di laurea, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali e superato i relativi esami per un numero minimo di ventotto annualità per i corsi di laurea in ingegneria informatica ed ingegneria dei materiali.

Le annualità obbligatorie necessarie per il conseguimento della laurea sono indicate, per ciascuna delle lauree di cui all'art. 80 e degli eventuali indirizzi in cui sono articolate, nei successivi articoli 84 e 85. Tali annualità fanno riferimento alle tabelle *B*, *C* e *D* della tabella XXIX allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e tengono conto dei numeri minimi indicati all'undicesimo comma dell'art. 5 della stessa tabella XXIX.

Le rimanenti annualità necessarie per il raggiungimento del numero minimo indicato al terzo comma di questo stesso articolo vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi e/o orientamenti, dal manifesto annuale degli studi per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 82.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi attinente alle materie del corso di laurea svolta sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 84. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica sono obbligatorie le seguenti ventitre annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) Le seguenti nove annualità secondo la tabella *B*:

n. 4 nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A011	Algebra e logica matematica
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
	P041	Statistica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nei raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica

b) Le seguenti sei annualità secondo la tabella *C*.2:

n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	I042	Macchine e sistemi energetici
	I050	Fisica tecnica
	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr.	I210	Elettronica
n. 1 nel raggr.	I230	Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

c) Le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.2.3.)

n. 2 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	A042	Ricerca operativa
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nei raggr.	I210	Elettronica
	I230	Telecomunicazioni

Per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nel raggr.	I240	Automatica

Per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 3 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni

Art. 85. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventiquattro annualità, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari (in questo ultimo caso possono essere attivati corsi di insegnamento integrati), di cui:

a) Le seguenti nove annualità secondo la tabella *B*:

n. 4 nei raggr.	A021	Analisi matematica
	A012	Geometria
	A011	Algebra e logica matematica
	A030	Fisica matematica
	A041	Analisi numerica e matemati-
	A022	Calcolo delle probabilità
	P041	Statistica
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nei raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	P012	Economia politica

b) Le seguenti sette annualità secondo la tabella *C*.3:

n. 1 nei raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nei raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
	I090	Disegno industriale
n. 1 nei raggr.	I050	Fisica tecnica
	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 nei raggr.	I041	Propulsione aerospaziale
	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nei raggr.	I210	Elettronica
	I240	Automatica

c) Le seguenti otto annualità caratterizzanti il corso di laurea (tabella *D*.3.3.)

n. 2 nei raggr.	B030	Struttura della materia
	I151	Chimica fisica applicata
n. 1 nel raggr.	I130	Metallurgia
n. 2 nei raggr.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione
	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nei raggr.	I060	Misure meccaniche e termiche
	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
n. 1 nei raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I200	Misure elettriche ed elettroniche
n. 1 nei raggr.	I110	Impianti industriali meccanici
	I130	Metallurgia
	I153	Impianti chimici

Art. 86. — Il consiglio di facoltà predispone annualmente, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il manifesto annuale degli studi, che costituisce il piano di studi ufficiale della facoltà.

Tale manifesto stabilisce:

quali indirizzi, tra quelli previsti dall'art. 81, e quali orientamenti sono attivati;

i corsi di insegnamento (monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta o integrati), scelti tra quelli indicati nel successivo art. 87, che costituiscono le annualità obbligatorie per ogni corso di laurea, compreso l'eventuale indirizzo, nel rispetto di quanto specificato nei precedenti articoli 84 e 85;

i corsi di insegnamento, scelti sempre tra quelli indicati nel successivo art. 87, necessari al raggiungimento del numero minimo di annualità indicato al terzo comma del precedente art. 83, precisando quali siano obbligatori, e quali siano a scelta dello studente, eventualmente raggruppati in distinti orientamenti. Tali corsi possono essere determinati, fino ad un massimo di due annualità, tenendo conto di quanto previsto dal settimo comma del precedente art. 82;

la suddivisione temporale di ciascun corso integrato tra le varie discipline che vi concorrono, tenendo conto dei limiti di cui al sesto comma del precedente art. 82;

la collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e negli eventuali semestri.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Il manifesto annuale degli studi conterrà inoltre:

le eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

l'eventuale elenco degli insegnamenti la cui frequenza e relativo esame condizionano il passaggio agli anni di corso successivi al primo, di cui al primo comma dell'art. 83;

le modalità di accertamento della conoscenza pratica e della comprensione di una lingua straniera, di cui al secondo comma dell'art. 83;

le norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di laurea.

Art. 87. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma degli articoli 5 e 6 della tabella XXIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 e inclusi nella tabella *F* allegata alla stessa tabella XXIX:

A011 - *Algebra e logica matematica:*
1) algebra;
2) algebra ed elementi di geometria.

A012 - *Geometria:*
1) geometria;
2) geometria descrittiva;
3) geometria differenziale;
4) geometria e algebra;
5) teoria dei grafi.

A021 - *Analisi matematica:*
1) analisi funzionale;
2) analisi matematica;
3) calcolo delle variazioni;
4) metodi matematici per l'ingegneria;
5) teoria delle funzioni;
6) teoria matematica dei controlli.

A022 - *Calcolo delle probabilità:*
1) calcolo delle probabilità;
2) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
3) statistica matematica;
4) teoria dei giochi e delle decisioni;
5) teoria dell'affidabilità.

A030 - *Fisica matematica:*
1) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) fisica matematica;
3) meccanica analitica;
4) meccanica razionale;
5) meccanica superiore per ingegneri;
6) sistemi dinamici.

A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) analisi numerica;
2) calcolo numerico;
3) calcolo numerico e programmazione numerica;
4) metodi numerici per l'ingegneria;
5) matematica applicata.

A042 - *Ricerca operativa:*

1) algoritmi di ottimizzazione;
2) applicazioni della ricerca operativa;
3) modelli di sistemi di produzione;
4) modelli di sistemi di servizio;
5) modelli logistici;
6) modelli per il supporto alle decisioni;
7) modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) modelli per la pianificazione territoriale;
9) ottimizzazione;
10) ottimizzazione combinatoria;
11) programmazione matematica;
12) ricerca operativa;
13) simulazione.

B011 - *Fisica generale:*

1) fisica (limitatamente a ingegneria);
2) fisica superiore;
3) metrologia;
4) ottica elettronica;
5) sperimentazione fisica;
6) strumentazione fisica.

B030 - *Struttura della materia:*

1) elettronica quantistica;
2) fisica atomica;
3) fisica degli stati condensati;
4) fisica dei laser;
5) fisica dei plasmi;
6) fisica dei semiconduttori;
7) fisica delle basse temperature;
8) fisica delle superfici;
9) fisica dello stato solido;
10) gas ionizzati;
11) ottica;
12) struttura della materia;
13) superconduttività.

C060 - *Chimica:*

1) applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) chimica (limitatamente a ingegneria);
3) sperimentazioni di chimica.

H011 - *Idraulica:*

1) dinamica della turbolenza;
2) idraulica;
3) idraulica ambientale;
4) idraulica dei mezzi porosi;
5) idraulica fluviale;
6) idraulica numerica;
7) idrodinamica;
8) idroelasticità;
9) meccanica dei fluidi;
10) misure e controlli idraulici;
11) modellistica idraulica.

H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) analisi computazionale delle strutture;
2) calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) dinamica delle strutture;
4) instabilità delle strutture;
5) meccanica dei materiali e della frattura;
6) meccanica dei solidi;
7) ottimizzazione delle strutture;
8) scienza delle costruzioni;
9) sicurezza strutturale;
10) sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) statica;
12) teoria delle strutture.

H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) calcolo automatico delle strutture;
2) consolidamento delle costruzioni;
3) costruzione di ponti;
4) costruzioni in acciaio;
5) costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) costruzioni in zona sismica;
7) progetto di strutture;
8) sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
9) strutture di fondazione;
10) strutture prefabbricate;
11) strutture speciali;
12) tecnica delle costruzioni.

I030 - *Fluidodinamica:*

1) aeroacustica;
2) aerodinamica;
3) aerodinamica degli aeromobili;
4) aerodinamica dei rotori;
5) aerodinamica sperimentale;
6) dinamica dei gas rarefatti;
7) fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) fluidodinamica;
9) fluidodinamica ambientale;

10) fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) fluidodinamica numerica;
12) fluidodinamica sperimentale;
13) gasdinamica;
14) principi di aeroelasticità;
15) termofluidodinamica.

I041 - *Propulsione aerospaziale:*
1) combustione nei sistemi propulsivi;
2) diagnostica dei propulsori;
3) dinamica e controllo dei propulsori;
4) endoreattori;
5) fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) fluidodinamica delle turbomacchine;
7) impianti propulsivi aeronautici;
8) missilistica;
9) motori per aeromobili;
10) propulsione aerospaziale;
11) propulsori astronautici;
12) sistemi di propulsione missilistica;
13) sperimentazione sui propulsori.

I042 - *Macchine e sistemi energetici:*
1) combustione e gasdinamica delle macchine;
2) conversione dell'energia;
3) dinamica e controllo delle macchine;
4) energetica applicata;
5) fluidodinamica delle macchine;
6) macchine;
7) macchine marine
8) macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
9) modelli delle macchine;
10) motori a combustione interna;
11) motori termici per trazione;
12) oleodinamica e pneumatica;
13) progetto di macchine;
14) sperimentazione sulle macchine;
15) turbomacchine;
16) centrali termiche;
17) collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
18) diagnostica degli impianti motori;
19) generatori di vapore;
20) gestione delle macchine e dei sistemi energetici;
21) impianti di potenza per applicazioni spaziali;
22) impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
23) impiego industriale dell'energia;
24) interazione fra le macchine e l'ambiente;
25) macchine e sistemi energetici speciali;
26) modellistica e simulazione degli impianti motori;
27) sistemi energetici;
28) sistemi propulsivi;
29) tecnologie delle energie rinnovabili.

I050 - *Fisica tecnica:*
1) criogenia;
2) energetica;
3) fisica tecnica;
4) gestione dell'energia;
5) impianti termotecnici;
6) misure e regolazioni termofluidodinamiche;
7) modelli per la termotecnica;
8) proprietà termofisiche dei materiali;
9) tecnica del freddo;
10) termocinetica alle alte temperature;
11) termodinamica applicata;
12) termofluidodinamica applicata;
13) termofluidodinamica dei sistemi naturali;
14) termotecnica;
15) trasmissione del calore;
16) acustica applicata;
17) climatologia dell'ambiente costruito;
18) energie rinnovabili per uso termico;
19) fisica tecnica ambientale;
20) gestione dei servizi energetici;
21) gestione delle risorse energetiche nel territorio;
22) illuminotecnica;
23) impianti speciali di climatizzazione;
24) impianti tecnici;
25) misure fisico-tecniche e regolazioni;
26) modelli per il controllo ambientale;
27) sistemi energetici integrati;
28) tecnica del controllo ambientale;
29) termofisica dell'edificio.

I060 - *Misure meccaniche e termiche:*
1) fondamenti della misurazione;
2) metrologia generale meccanica;
3) misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) misure e strumentazioni industriali;
6) misure meccaniche, termiche e collaudi;
7) misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) misure termiche e regolazione;
9) norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche;

1070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) analisi assistita di sistemi meccanici;
2) automazione a fluido;
3) controllo delle vibrazioni e del rumore;
4) diagnostica dei sistemi meccanici;
5) elementi di meccanica teorica e applicata;
6) meccanica applicata alle macchine;
7) meccanica degli azionamenti;
8) meccanica dei robot;
9) meccanica del veicolo;
10) meccanica delle macchine automatiche;
11) meccanica delle vibrazioni;
12) meccatronica;
13) modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) progettazione meccanica funzionale;
15) regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) teoria e tecnica della lubrificazione;
18) tribologia.

1080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) comportamento meccanico dei materiali;
3) costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
4) costruzione di macchine;
5) costruzione di macchine automatiche e robot;
6) costruzione di macchine motrici;
7) costruzioni meccaniche di precisione;
8) elementi costruttivi delle macchine;
9) garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
10) ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
11) principi e metodologie della progettazione meccanica;
12) progettazione assistita di strutture meccaniche;
13) progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
14) progettazione e costruzione di macchine speciali;
15) progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
16) tecnica delle costruzioni meccaniche;
17) analisi sperimentale delle tensioni;
18) collaudo delle costruzioni meccaniche;
19) controlli non distruttivi;
20) controllo di qualità;
21) diagnostica strutturale;
22) meccanica dei materiali;
23) meccanica sperimentale;
24) costruzione di autoveicoli;
25) costruzione di macchine agricole;
26) costruzione di macchine movimento terra;
27) costruzione di materiale ferroviario;
28) costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
29) costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
30) costruzioni automobilistiche;
31) dinamica del veicolo;
32) progettazione degli elementi dell'autotelaio;
33) progetto del trattore agricolo;
34) progetto delle carrozzerie;
35) sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

1090 - *Disegno industriale:*

1) disegno assistito dal calcolatore;
2) disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) disegno di macchine;
4) disegno tecnico aerospaziale;
5) disegno tecnico industriale;
6) disegno tecnico navale;
7) elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) grafica computazionale tecnica;
10) metodi di comunicazione tecnica;
11) modellazione geometrica delle macchine;
12) normazione industriale ed ingegnerizzazione.

1100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) gestione industriale della qualità;
2) macchine utensili;
3) modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) processi di produzione robotizzati;
6) produzione assistita da calcolatore;
7) programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) sistemi integrati di produzione;
9) studi di fabbricazione;
10) tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) tecnologia meccanica;
12) tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) tecnologie della produzione aeronautica;
14) tecnologie generali dei materiali;
15) tecnologie speciali.

1110 - *Impianti industriali meccanici:*

1) ergotecnica;
2) gestione degli impianti industriali;
3) gestione dei progetti di impianto;
4) gestione della produzione industriale;
5) impianti di trasporto;
6) impianti industriali;
7) impianti meccanici;
8) impianti speciali;
9) logistica industriale;
10) progettazione degli impianti industriali;
11) servizi generali d'impianto;
12) sicurezza dei sistemi di produzione;
13) sistemi di produzione automatizzati;
14) strumentazione industriale;
15) tecnologie industriali.

1122 - *Impianti nucleari:*

1) dinamica e controllo degli impianti nucleari;
2) energetica e sistemi nucleari;
3) garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari;
4) impianti di separazione isotopica;
5) impianti nucleari;
6) ingegneria dei reattori nucleari a fusione;
7) ingegneria del nocciolo;
8) localizzazione dei sistemi energetici;
9) progetti e costruzioni nucleari;
10) protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
11) regolazione ed esercizio degli impianti nucleari;
12) sicurezza e analisi di rischio;
13) tecnologia dei materiali nucleari;
14) tecnologie e applicazioni nucleari;
15) termofluidodinamica negli impianti nucleari;
16) termotecnica del reattore.

1140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) chimica applicata;
3) chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) corrosione e protezione dei materiali;
7) scienza dei materiali;
8) scienza e tecnologia dei materiali;
9) scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
10) scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
11) scienza e tecnologia dei materiali compositi;
12) scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
13) scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
14) scienza e tecnologia dei vetri;
15) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
16) chimica macromolecolare per l'ingegneria;
17) ingegneria dei materiali macromolecolari;
18) materiali polimerici;
19) materie plastiche;
20) principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
21) processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
22) proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
23) scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
24) scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
25) struttura dei materiali macromolecolari;
26) tecnologia dei polimeri.

1152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1) cinetica chimica applicata;
2) elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) fenomeni di trasporto;
4) fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) fondamenti dei processi di separazione;
6) meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) principi di ingegneria biochimica;
9) principi di ingegneria chimica;
10) principi di ingegneria chimica ambientale;
11) proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) reattori biochimici;
13) reattori chimici;
14) reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) termodinamica dell'ingegneria chimica.

1155 - *Chimica industriale:*

1) catalisi industriale;
2) chimica industriale (limitatamente a: ingegneria);
3) chimica industriale alimentare;
4) chimica industriale organica;
5) fondamenti di chimica industriale;
6) processi biologici industriali;
7) processi di produzione di materiali macromolecolari;
8) processi di separazione;
9) processi di trattamento degli affluenti inquinanti;
10) processi industriali della chimica fine;
11) processi industriali di ossidazione e di combustione;

12) sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici;
13) strumentazione industriale chimica;
14) tecnologia del petrolio e petrolchimica;
15) tecnologie chimiche speciali.

I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*
1) circuiti digitali;
2) circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) circuiti elettronici di potenza;
4) compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) elettromeccanica dei sistemi continui;
6) elettrotecnica;
7) magnetofluidodinamica applicata;
8) modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
9) modellistica elettrica dei materiali;
10) plasmi e fusione termonucleare controllata;
11) principi di ingegneria elettrica;
12) progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
13) progetto automatico dei circuiti;
14) teoria dei circuiti;
15) teoria delle reti elettriche;
16) conversione diretta dell'energia;
17) costruzione di apparecchi elettrici;
18) elettrotermia;
19) ingegneria dei materiali elettrici;
20) materiali per l'ingegneria elettrica;
21) tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
22) tecnica delle alte tensioni;
23) tecnica ed economia dell'energia;
24) tecnologie dei plasmi;
25) tecnologie elettriche;
26) tecnologie elettromeccaniche;
27) tecnologie per la fusione termonucleare.

I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*
1) applicazioni industriali elettriche;
2) azionamenti elettrici;
3) azionamenti elettrici per l'automazione;
4) azionamenti per trazione elettrica;
5) conversione statica dell'energia elettrica;
6) costruzioni elettromeccaniche;
7) diagnostica di macchine ed azionamenti elettrici;
8) elettronica industriale di potenza;
9) energetica elettrica;
10) macchine elettriche;
11) metodologie di progettazione di macchine elettriche;
12) modellistica dei sistemi elettromeccanici;
13) sensori ed attuatori elettrici;
14) sistemi elettronici di potenza;
15) tecnologie delle macchine elettriche.

I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*
1) affidabilità dei sistemi elettrici;
2) automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) diagnostica degli impianti elettrici;
4) impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) impianti elettrici;
6) impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) impianti elettrici ad alta tensione;
8) pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) sistemi elettrici di bordo;
10) sistemi elettrici industriali;
11) sistemi elettrici per i trasporti;
12) sistemi elettrici per l'energia;
13) sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici.
14) tecnica della sicurezza elettrica;
15) tecnica ed economia dell'energia elettrica.

I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*
1) affidabilità e controllo di qualità;
2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) misure a iperfrequenze;
5) misure di compatibilità elettromagnetica;
6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) misure elettriche;
8) misure elettroniche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

I210 - *Elettronica:*
1) affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) architettura dei sistemi integrati;
3) circuiti integrati a microonde;
4) dispositivi elettronici;
5) elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) elettronica applicata;
7) elettronica biomedica;
8) elettronica dei sistemi digitali;
9) elettronica delle microonde;
10) elettronica delle telecomunicazioni;

11) elettronica dello stato solido;
12) elettronica di potenza;
13) elettronica industriale;
14) elettronica quantistica;
15) microelettronica;
16) optoelettronica;
17) progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) strumentazione e misure elettroniche;
19) tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) teoria dei circuiti elettronici.

I220 - *Campi elettromagnetici:*
1) antenne;
2) applicazioni di potenza delle microonde;
3) campi elettromagnetici;
4) compatibilità elettromagnetica;
5) componenti e circuiti ottici;
6) elaborazione ottica dei segnali;
7) interazione bioelettromagnetica;
8) microonde;
9) misure a microonde;
10) ottica e interazioni;
11) progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) progetto di circuiti a microonde;
13) propagazione;
14) tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

I230 - *Telecomunicazioni:*
1) algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) comunicazioni elettriche;
3) comunicazioni ottiche;
4) elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) elaborazione numerica dei segnali;
6) reti di telecomunicazioni;
7) sistemi a microonde per telecomunicazioni;
8) sistemi di commutazione;
9) sistemi di radiocomunicazione;
10) sistemi di telecomunicazione;
11) sistemi di telerilevamento;
12) telematica;
13) teoria dei fenomeni aleatori;
14) teoria dei segnali;
15) teoria dell'informazione e codici;
16) teoria e tecnica radar;
17) teoria e tecniche del riconoscimento;
18) trasmissione numerica.

I240 - *Automatica:*
1) analisi dei sistemi;
2) automazione industriale;
3) azionamenti ed elettronica industriale;
4) controlli automatici;
5) controllo dei processi;
6) controllo digitale;
7) elementi di automatica;
8) identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) modellistica e identificazione;
13) robotica industriale;
14) sistemi adattativi;
15) sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) strumentazione e misure per l'automazione;
17) tecnologie dei sistemi di controllo;
18) teoria dei sistemi;
19) teoria del controllo.

I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
1) basi di dati;
2) calcolatori elettronici;
3) fondamenti di informatica;
4) impianti di elaborazione;
5) informatica grafica;
6) informatica industriale;
7) informatica medica;
8) informatica teorica;
9) ingegneria del software;
10) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) intelligenza artificiale;
12) linguaggi e traduttori;
13) reti di calcolatori;
14) reti logiche;
15) robotica;
16) sistemi di elaborazione;
17) sistemi informativi;
18) sistemi operativi;
19) sistemi per la progettazione automatica;
20) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*
1) economia applicata all'ingegneria;
2) economia dei sistemi industriali;
3) economia e gestione dei servizi;
4) economia e gestione dell'innovazione;
5) economia ed organizzazione aziendale;
6) gestione aziendale;
7) gestione dell'informazione aziendale;
8) gestione della qualità;
9) marketing industriale;
10) organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) sistemi di analisi finanziaria·

12) sistemi di controllo di gestione;
13) sistemi organizzativi;
14) sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) strategia e sistemi di pianificazione.

N050 - *Diritto amministrativo:*
1). diritto dell'assetto territoriale;
2) diritto e legislazione urbanistica;
3) diritto minerario.

N140 - *Materie giuridiche* (ingegneria, architettura, lettere, scuola sup. arch. e bibl.):
1) disciplina giuridica dell'attività tecnico-ingegneristiche;
2) istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

P012 - *Economia politica:*
1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

P041 - *Statistica:*
1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 22 ottobre 1990

Il rettore: VALLI

90A5068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro».

Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 4 ottobre 1990.

90A5136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreti interministeriali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno, in data 7 novembre 1990, la dott.ssa Isabella Agostinacchio è nominata presidente e membro dei collegi sindacali delle cooperative «Manutencoopii», «La favorita», «Dicembre 79», operanti nell'area napoletana, in sostituzione della dott.ssa Milena Caldart, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Tra produttori vitivinicoli Sangiorgese», con sede in Taranto, costituita il 9 giugno 1978, per rogito notaio Vittoria Calvi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Maurizio Leuzzi, via XX Settembre, 32, Nardò (Lecce).

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 12 novembre 1990, il m.m. Raffaele Cerotto è stato nominato commissario governativo delle cooperative «Restauro», «Restauro e Monumenti II», «La Democratica II», «La Democratica V», operanti nell'area napoletana, per tutta la durata della convenzione stipulata per l'attuazione del programma di cui all'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 452/1987, in sostituzione del m.m. Paolo Cozzolino, dimissionario.

90A5072

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso INAM ubicati nella regione Veneto

Con decreto 24 ottobre 1990 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Veneto, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, degli immobili di proprietà del soppresso INAM adibiti prevalentemente ad uso sanitario, nonchè dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione nella medesima regione.

Con il suddetto decreto sono stati attribuiti all'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978, i rimanenti beni immobili nonchè, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'Istituto nella medesima regione, adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

90A5071

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1108,800	1108,800	1109,15	1108,800	1108,800	1108,800	1108,760	1108,800	1108,800	—
E.C.U.	1547,650	1547,650	1548,65	1547,650	1547,650	1547,650	1547,690	1547,650	1547,650	—
Marco tedesco	750,780	750,780	750,65	750,780	750,780	750,780	750,720	750,780	750,780	—
Franco francese	222,430	222,430	223 —	222,430	222,430	222,430	222,410	222,430	222,430	—
Lira sterlina	2194,750	2194,750	2199 —	2194,750	2194,750	2194,750	2194,800	2194,750	2194,750	—
Fiorino olandese	665,950	665,950	665 —	665,950	665,950	665,950	665,900	665,950	665,950	—
Franco belga	36,381	36,381	35,37	36,381	36,381	36,381	36,384	36,381	36,381	—
Peseta spagnola	11,807	11,807	11,84	11,807	11,807	11,807	11,807	11,807	11,807	—
Corona danese	195,730	195,730	195,75	195,730	195,730	195,730	195,820	195,730	195,730	—
Lira irlandese	2006,670	2006,670	2004 —	2006,670	2006,670	2006,670	2007 —	2006,670	2006,670	—
Dracma greca	7,290	7,290	7,30	7,290	7,290	7,290	7,304	7,290	7,290	—
Escudo portoghese	8,545	8,545	8,54	8,545	8,545	8,545	8,534	8,545	8,545	—
Dollaro canadese	950,800	950,800	950 —	950,800	950,800	950,800	951 —	950,800	950,800	—
Yen giapponese	8,575	8,575	8,61	8,575	8,575	8,575	8,581	8,575	8,575	—
Franco svizzero	881,500	881,500	880,50	881,500	881,500	881,500	881,250	881,500	881,500	—
Scellino austriaco	106,845	106,845	106,90	106,845	106,845	106,845	106,831	106,845	106,845	—
Corona norvegese	192,390	192,390	192,50	192,390	192,390	192,390	192,550	192,390	192,390	—
Corona svedese	200,270	200,270	200 —	200,270	200,270	200,270	200,330	200,270	200,270	—
Marco finlandese	313,650	313,650	313,50	313,650	313,650	313,650	313,750	313,650	313,650	—
Dollaro australiano	853,300	853,300	854 —	853,300	853,300	853,300	853,450	853,300	853,300	—

Media dei titoli del 28 novembre 1990

Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-12-1983/90	100 —
» » » » 18-12-1985/90	100,075
» » » » 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	100 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,875
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,225
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100 —
» » » » 1-10-1984/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	100,250
» » » »	1- 2-1985/92	100,150
» » » »	18- 4-1986/92	100,300
» » » »	19- 5-1986/92	99,950
» » » »	20- 7-1987/92	100,075
» » » »	19- 8-1987/92	100,050
» » » »	1-11-1987/92	100,225
» » » »	1-12-1987/92	100,300
» » » »	1- 1-1988/93	99,700
» » » »	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,575
» » » »	1- 4-1988/93	99,500
» » » »	1- 5-1988/93	100,225
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	99,525
» » » »	1- 7-1988/93	100,325
» » » »	17- 7-1986/93	99,675
» » » »	1- 8-1988/93	100,125
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	98,550
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1986/93	99,550
» » » »	19-12-1986/93	99,625
» » » »	1- 1-1989/94	99,625
» » » »	1- 2-1989/94	99,650
» » » »	1- 3-1989/94	99,700
» » » »	15- 3-1989/94	99,625
» » » »	1- 4-1989/94	99,575
» » » »	1- 9-1988/94	98,525
» » » »	1-10-1987/94	98,575
» » » »	1-11-1988/94	98,725
» » » »	1- 1-1990/95	98,750
» » » »	1- 2-1985/95	99,400
» » » »	1- 3-1985/95	97,625
» » » »	1- 3-1990/95	97,750
» » » »	1- 4-1985/95	97,600
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1990/95	97,875
» » » »	1- 6-1985/95	97,825
» » » »	1- 7-1985/95	98,500
» » » »	1- 8-1985/95	97,775
» » » »	1- 9-1985/95	97,625
» » » »	1-10-1985/95	97,775
» » » »	1-11-1985/95	98,200
» » » »	1-12-1985/95	98,250
» » » »	1- 1-1986/96	98,125
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,825
» » » »	1- 2-1986/96	98,150
» » » »	1- 3-1986/96	98,200
» » » »	1- 4-1986/96	97,950
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,150
» » » »	1- 7-1986/96	98,125
» » » »	1- 8-1986/96	97,525
» » » »	1- 9-1986/96	97,575
» » » »	1-10-1986/96	95,450
» » » »	1-11-1986/96	95,825
» » » »	1-12-1986/96	96,675
» » » »	1- 1-1987/97	95,600
» » » »	1- 2-1987/97	95,700
» » » »	18- 2-1987/97	95,675
» » » »	1- 3-1987/97	95,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,500
» » » »	1- 5-1987/97	95,625
» » » »	1- 6-1987/97	95,925
» » » »	1- 7-1987/97	96,275
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,250
» » »	11,50%	1-11-1991	99,100
» » »	11,50%	21-12-1991	98,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,275
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,675
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,875
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,300
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,550
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 7-1992	98 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,025
» » »	12,50%	1-10-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,450
» » »	12,50%	1-10-1993	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,075
» » »	12,50%	17-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,950
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,425
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,700
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,350
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93.775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92.85
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93.45
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92.400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,350
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,475
» » » »	22-11-1990/95	10,70%	102,275
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M28110

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli denominata «Fratelli della Parola», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1990, registro n. 63 Interno, foglio n. 88, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto datato 7 luglio 1990, all'associazione pubblica di fedeli denominata «Fratelli della Parola», con sede in Roma. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da Luigi, Ferdinando e Maria Micara con atto pubblico in data 12 gennaio 1989, n. 13396 di repertorio, a rogito notaio Carlo Cavicchioni, consistente in un appezzamento del terreno con sovrastante fabbricato rurale sito in Roma, descritto nella perizia giurata 20-22 dicembre 1988 dell'arch. Francesco Magnani e valutato L. 300.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

90A5164

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Determinazione dell'importo della medaglia di presenza per la partecipazione alle adunanze da corrispondere ai componenti degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1990, registro n. 11 Università, foglio n. 324, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con effetto dal 1° dicembre 1988, ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle adunanze da corrispondere ai componenti degli organi direttivi del Consiglio nazionale delle ricerche è stato fissato in L. 97.500 lorde, con esclusione del cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

90A5162

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E. ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 296.000
- semestrale ... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 52.000
- semestrale ... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 166.000
- semestrale ... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 556.000
- semestrale ... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* ... L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna ...	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta ...	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata ...	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 255.000

Abbonamento semestrale ... L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*